

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDI, 28 OTTOBRE 1981

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 62.62.1.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 27/247.

Abbonamento per anno solare L. 40.000 - la copia L. 400 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano.

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province).

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 27/247 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa:

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritta su carta uso bollo, aumentato del 15% di IVA.

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37

Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16

Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26

Milano - Libreria Terminal - Via Don Sturzo 37

Milano - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8

Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4

Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

Como - Libreria Nani - Via Cairoli

Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop. - Galleria XXV Aprile 10

Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32

Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 64

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione pag. 8166

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 65

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 concernente: « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione » » 8182

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 64

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1 - Oggetto della legge

Titolo I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Art. 2 - Materia

Art. 3 - Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona

Art. 4 - Vigilanza igienico-sanitaria

Art. 5 - Vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie

Art. 6 - Ambito delle attività di vigilanza

Art. 7 - Funzioni medico-legali

Art. 8 - Revisione della composizione e degli ambiti delle commisisoni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147

Art. 9 - Regolamenti locali di igiene

Art. 10 - Attività dei distretti sanitari di base

Art. 11 - Organizzazione dipartimentale

Art. 12 - Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale

Art. 13 - Esercizio provvisorio delle funzioni di ufficiale sanitario

Titolo II

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 - Finalità

Art. 15 - Organizzazione

Art. 16 - Assetto funzionale

Art. 17 - Metodologia di intervento e diritto di accesso per gli interventi programmati

Art. 18 - Strumenti informativi

Art. 19 - Accertamenti sanitari periodici

Art. 20 - Concorso nella formazione di strumenti urbanistici

Art. 21 - Controllo sui nuovi insediamenti produttivi

Art. 22 - Comunicazioni in ordine ai cicli produttivi

Art. 23 - Altri interventi di prevenzione

Art. 24 - Presidi sanitari interni alle aziende

Art. 25 - Attività di vigilanza

Art. 26 - Commissione tecnico-scientifica regionale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro

Titolo III

I SERVIZI VETERINARI

Art. 27 - Materia

Art. 28 - Finalità

Art. 29 - Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona

Art. 30 - Articolazione territoriale dei servizi di medicina veterinaria

Art. 31 - Articolazione interna dei servizi di medicina veterinaria

Art. 32 - Organizzazione

Art. 33 - Erogazione di prestazioni a livello distrettuale e interdistrettuale

Art. 34 - Regolamenti locali in materia veterinaria

Art. 35 - Attribuzioni del veterinario dirigente responsabile del servizio

Art. 36 - Attività di vigilanza

Art. 37 - Attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale

Art. 38 - Assistenza zootiatrica

Art. 39 - Presidi e servizi multizonali veterinari

Art. 40 - Rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

Titolo IV

PRESIDI MULTIZONALI DI IGIENE E PREVENZIONE

Art. 41 - Istituzione

Art. 42 - Funzioni

Art. 43 - Organizzazione

Art. 44 - Coordinamento tecnico-operativo

Art. 45 - Direzione

Art. 46 - Metodologia d'intervento

Art. 47 - Unità operative di riferimento

Art. 48 - Pronta reperibilità

Art. 49 - Prestazioni a favore di terzi

Art. 50 - Attività di vigilanza

Art. 51 - Aggiornamento del personale e nuove metodiche

Art. 52 - Trasferimento di personale, beni ed attrezzature

Titolo V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 53 - Attribuzioni della Giunta regionale

- Art. 54 - Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
- Art. 55 - Attribuzioni degli enti responsabili dei servizi di zona
- Art. 56 - Tariffe per le prestazioni a favore di terzi
- Art. 57 - Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
- Art. 58 - Ricorsi gerarchici impropri
- Art. 59 - Studi e ricerche
- Art. 60 - Soppressione di organi collegiali
- Art. 61 - Soppressione di uffici e trasferimento di personale e di beni
- Art. 62 - Servizi regionali di coordinamento
- Art. 63 - Norma transitoria
- Art. 64 - Norma finanziaria
- Art. 65 - Entrata in vigore

●

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La Regione con la presente legge detta norme per:

a) l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, nonché di vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie, secondo quanto disposto dal successivo Titolo I;

b) la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai problemi organizzativi e di indirizzo, secondo quanto disposto dal successivo Titolo II;

c) l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di medicina veterinaria, secondo quanto disposto dal successivo Titolo III;

d) l'organizzazione e il funzionamento dei Presidi Multizonali di Igiene e di Prevenzione, secondo quanto disposto dal successivo Titolo IV;

2. Nel testo della presente legge l'Ente Responsabile dei servizi di zona e l'Unità Socio-sanitaria Locale sono indicati rispettivamente con le abbreviazioni E.R. e U.S.S.L. e i Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione con l'abbreviazione P.M.I.P.

Titolo I

IGIENE E SANITA PUBBLICA

Art. 2

(Materia)

1. La materia di igiene e sanità pubblica ha per oggetto:

a) le proposte di programmazione degli interventi di igiene e sanità pubblica, nell'ambito territoriale di competenza;

b) l'educazione sanitaria per quanto di competenza;

c) l'igiene dell'ambiente;

d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie;

e) la vigilanza sulle professioni e arti sanitarie, ferma restando la competenza dei comuni per quanto riguarda la tenuta dei relativi registri;

f) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione degli alimenti, delle bevande e dei cosmetici, fatte salve le competenze in materia veterinaria;

g) gli accertamenti, le certificazioni e le altre prestazioni medico-legali, di cui ai successivi artt. 7 e 8.

Art. 3

(Funzioni degli Enti Responsabili dei Servizi di Zona)

1. Le funzioni di competenza dell'E.R. in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dal medico provinciale e dagli uffici di igiene comunali e consortili, riguardano in particolare:

a) la raccolta di dati ambientali e sanitari della popolazione; indagini epidemiologiche e valutazione dello stato sanitario della popolazione;

b) la prevenzione e il controllo di malattie infettive, anche per lavoratori esposti alle stesse;

c) la prevenzione nelle collettività e il controllo della salubrità degli ambienti di vita; i controlli e le iniziative per la salubrità dell'acqua, aria, suolo e abitato, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per l'esercizio delle funzioni e delle competenze residuali delle provincie e dello Stato;

d) la formulazione di pareri e proposte per progetti di bonifica, quali impianti di depurazione, reflui di qualsiasi origine; su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici ed alla compatibilità urbanistica;

e) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

f) la predisposizione di mappe di rischio, anche in collaborazione con gli altri servizi competenti;

g) il controllo di bevande e alimenti per l'alimentazione umana compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come:

1) controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

2) controllo diretto degli alimenti e delle bevande, compresi gli imballaggi;

h) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;

i) il controllo e la sorveglianza sui gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative;

l) la vigilanza sulle professioni e arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria, nonché la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie;

m) la certificazione individuale a tutela della salute e incolumità della collettività;

n) gli accertamenti di polizia mortuaria;

o) l'educazione sanitaria in materia di igiene e sanità pubblica;

p) le prestazioni medico-legali.

2. Restano comunque ferme le attribuzioni di ciascun Sindaco, quale autorità sanitaria locale, a norma del successivo art. 12.

3. Il piano sanitario regionale prevede le modalità di svolgimento delle attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità, al fine di garantire la vigilanza continua sull'ambiente e la pronta risposta a chiamate di utenti per segnalazioni di inconvenienti igienici e per interventi di profilassi presso le U.S.S.L.

Art. 4

(Vigilanza Igienico-sanitaria)

1. La vigilanza igienico-sanitaria ha ad oggetto le situazioni demografiche e le condizioni di salute della popolazione afferente, nonché lo stato dell'ambiente ecologico, fisico e sociale.

2. Nell'ambito delle attività predette spetta all'ufficio di direzione di ciascuna U.S.S.L. predisporre gli interventi necessari sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché dai responsabili degli altri servizi interessati.

3. A tal fine i servizi di ciascuna U.S.S.L. sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di vigilanza igienico-sanitaria, a raccogliere dati ed elementi conoscitivi ed a segnalare tempestivamente all'ufficio di direzione ogni disfunzione o carenza riscontrata.

Art. 5

(Vigilanza Igienico-sanitaria sulle farmacie)

1. L'E.R. esercita a mezzo dell'U.S.S.L. la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie diretta ad assicurare il rispetto delle norme vigenti.

2. L'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. dispone le modalità di organizzazione e di esercizio della vigilanza suddetta secondo quanto stabilito in via generale dall'articolo precedente.

3. Nel corso di ciascun anno ogni farmacia deve essere ispezionata almeno una volta da un farmacista dell'U.S.S.L. addetto alla vigilanza farmaceutica o appartenente al servizio sanitario regionale, assistito da un farmacista designato dall'ordine professionale di livello provinciale, da un medico dell'U.S.S.L. e da un impiegato amministrativo dipendente dall'U.S.S.L., che esercita le funzioni di segretario.

4. Il farmacista incaricato dell'ispezione deve avere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; del risultato di ogni ispezione deve essere redatto il relativo verbale.

5. Nel caso in cui, a seguito dell'ispezione, siano state riscontrate violazioni di norme in materia igienico-sanitaria, il titolare è diffidato dal presidente del comitato di gestione, ad adottare le necessarie misure, entro un termine rapportato alla situazione specifica accertata e verbalizzata; decorso tale termine infruttuosamente, il presidente della Giunta regionale, su proposta del comitato di gestione, dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

6. L'ispettore, ove nel corso dell'ispezione ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo le opportune disposizioni al responsabile della farmacia, assicurandosi della loro esecuzione.

7. L'ispettore, fermo restando ogni altro obbligo inerente al suo ufficio, deve segnalare senza ritardo, al presidente del comitato di gestione, all'ufficio di direzione e al dirigente del servizio i provvedimenti di cui al precedente comma.

8. È delegata al presidente del comitato di gestione dell'E.R. l'adozione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme nei confronti del titolare della farmacia.

Art. 6

(Ambito delle attività di vigilanza)

1. Le attività di vigilanza in materia di igiene e sanità pubblica già esercitate dagli ufficiali sanitari e dai medici provinciali, sono svolte presso ciascuna U.S.S.L. dal servizio igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, limitatamente alle funzioni di cui al precedente art. 3 e comunque dal personale della U.S.S.L. che l'ufficio di direzione, in relazione alle esigenze della funzionalità complessiva dei servizi, assegna al servizio stesso.

2. Il responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro formula, tramite l'ufficio di direzione, al presidente del comitato di gestione dell'E.R. le proposte per l'adozione dei provvedimenti relativi ai poteri già spettanti agli ufficiali sanitari e ai medici provinciali.

3. Il personale di vigilanza che opera anche a livello di distretto di base e che abbia la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria adotta i primi provvedimenti urgenti in materia igienico-sanitaria, compreso il sequestro di sostanze destinate all'alimentazione e al consumo che risultino pregiudizievoli alla salute umana.

4. Quando si manifestino situazioni di urgenza e vengano adottati provvedimenti a norma del comma precedente deve essere data immediata comunicazione all'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.

Art. 7

(Funzioni medico-legali)

1. Le funzioni medico-legali già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale sanitario sono svolte dalle U.S.S.L.

2. Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:

a) gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e/o regolamenti;

b) gli accertamenti medico-legali di controllo per invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative e di servizio, della invalidità civile, nonché per gli accertamenti relativi ai ciechi civili e sordomuti;

d) l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti.

3. In particolare, fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, gli accertamenti

di cui al comma precedente sono svolti dalle commissioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, nonché dalle commissioni previste dalla legge 27 maggio 1970 n. 382, dalla legge 26 maggio 1970 n. 381 e dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, con la composizione e per gli ambiti territoriali previsti dalle leggi medesime, nonché dalle altre commissioni di cui al successivo art. 8, secondo gli ambiti territoriali e le composizioni ivi previste.

Art. 8

(Revisione della composizione e degli ambiti delle commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147)

1. Le commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, sono nominate dai comitati di gestione degli E.R. di seguito indicati ed operano nell'ambito di più zone sanitarie previste dall'allegato « A » della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e precisamente:

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 3 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione n. 11 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 80;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 22 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 20, 21, 22, 23, 24;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 29 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 41 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 47 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49, 50;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 51 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 51, 52, 53;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 75 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;

— le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 77 operano nell'ambito delle zone n. 77, 78, 79.

2. Il comitato di gestione degli E.R. delle zone n. 3, 11, 22, 29, 41, 47, 51, 75, 77, sentiti gli altri E.R. interessati, designa nelle commissioni di cui al comma precedente — in sostituzione del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario e del funzionario medico igienista dei ruoli nominativi regionali — medici appartenenti al servizio sanitario nazionale preferibilmente ai servizi igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro di una delle U.S.S.L. dell'ambito territoriale in cui operano le commissioni stesse.

Art. 9

(Regolamenti locali di igiene)

1. L'assemblea generale di ciascun E.R. approva il

regolamento locale di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria.

2. Il comitato di gestione formula la proposta di regolamento, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento locale di igiene è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5 aprile 1980 n. 35, modificato dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 1980 n. 36.

Art. 10

(Attività dei distretti sanitari di base)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la U.S.S.L. cura, tramite i distretti di base, individuati ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 aprile 1980 n. 35, lo svolgimento delle attività di primo livello e di pronto intervento e in particolare:

a) i controlli delle scuole, degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati alla ospitalità; i rilievi microclimatici negli ambienti di vita; la segnalazione di locali non in regola con le disposizioni sul divieto di fumare; i sopralluoghi igienici nelle abitazioni;

b) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, nell'ambiente libero;

c) le ispezioni agli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi elementari, il controllo dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi stessi;

d) gli accertamenti necroscopici;

e) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;

f) le prime attività di prevenzione della patologia umana, con particolare riguardo alle comunità;

g) gli accertamenti e le certificazioni correnti;

h) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali del distretto, anche utilizzando le strutture comunali già esistenti.

Art. 11

(Organizzazione dipartimentale)

1. Il piano sanitario regionale dispone a norma dell'art. 4 della L.R. 11 aprile 1980 n. 39 che siano costituiti nelle singole U.S.S.L., dipartimenti che aggregano unità operative dei diversi servizi preposti ad attività di prevenzione a fini di igiene e sanità pubblica.

2. Il dipartimento quando comprende unità operative appartenenti a servizi diversi fa capo all'ufficio di direzione dell'U.S.S.L.

Art. 12

(Attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale)

1. Il Sindaco esercita le funzioni di attinenza igienico-sanitarie in ordine ai seguenti provvedimenti:

a) adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art.

153 del Testo Unico leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148;

b) emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, a mente dell'art. 280 del Testo Unico leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

c) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere e affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

d) rilascio di autorizzazioni alle opere edilizie;

e) rilascio di autorizzazioni e emissione di ogni altro provvedimento in materia edilizia;

f) rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

g) rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione di motori;

h) rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo;

i) emissione di provvedimenti di cui all'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

l) emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del Testo Unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

m) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;

n) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria, ad eccezione di quelle attinenti il servizio necroscopico;

o) adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, di cui alla legge 13 maggio 1978 n. 180 e alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed eventuali modificazioni;

p) vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli artt. 60 e 64 della legge 22 dicembre 1976, n. 685.

Art. 13

(Esercizio provvisorio delle funzioni di ufficiale sanitario)

1. Fino alla nomina del responsabile del servizio di cui al I comma, n. 1 dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, ciascun ufficiale sanitario per il territorio di competenza, continua a svolgere le funzioni ad esso spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14

(Finalità)

1. L'esercizio delle funzioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro deve essere svolto nell'ambito di una complessiva azione pubblica unitariamente intesa, diretta alla salvaguardia della salute dei lavoratori, ivi compresi quelli che svolgono l'at-

tività a domicilio, anche coordinando l'attuazione delle singole disposizioni vigenti.

2. Tale esercizio deve essere comunque volto all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di ricerca e degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo e di prescrizione, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro e per impedire la loro propagazione sul territorio e tra la popolazione.

3. L'azione pubblica in materia, fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi della normativa vigente, deve in particolare essere rivolta a:

a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, di deterioramento, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro e il controllo dello stato di salute degli addetti esposti a rischio in tutte le unità produttive delle singole aziende, anche mediante censimento delle aziende e/o delle singole unità produttive, ai fini della loro classificazione e della predisposizione di mappe di rischio;

b) lo svolgimento di indagini, secondo le prescrizioni dei piani sanitari regionali, finalizzate all'accertamento delle cause di nocività ed all'individuazione degli strumenti e dei modi di rimozione delle nocività presenti nei singoli settori, aziende ed unità produttive;

c) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza a livello dei luoghi di lavoro e degli interessati;

d) l'impostazione e la gestione di strumenti informativi e l'acquisizione di dati epidemiologici mirati alla tutela della salute dei lavoratori;

e) la promozione di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria, della formazione e dell'informazione di operatori e di lavoratori interessati, anche con l'apporto di università degli studi e di istituti pubblici e privati di ricerca, garantendo la più ampia e capillare diffusione delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e delle patologie professionali;

f) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

g) la determinazione delle prescrizioni e delle misure atte ad eliminare i fattori di rischio ed a risanare gli ambienti di lavoro;

h) il coordinamento, la razionalizzazione e la riconduzione ad unità di tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, in relazione alla materia di cui al presente titolo;

i) il coordinamento ed il controllo dell'attività dei presidi sanitari interni alle aziende, di cui al successivo art. 24.

Art. 15

(Organizzazione)

1. Gli E.R. istituiscono, per gli interventi operativi volti al conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 14, un'apposita unità operativa nell'ambito del Servizio Igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

2. Tale unità operativa svolge la sua attività mediante interventi integrati con quelli degli altri servizi, presidi ed unità operative dell'U.S.S.L., ed in

collegamento con i presidi sanitari interni alle aziende. Essa agisce di norma, col metodo del lavoro di gruppo a mezzo di « équipes » dotate delle idonee competenze professionali e degli opportuni mezzi strumentali per svolgere indagini ed accertamenti, sia sull'uomo che sugli ambienti di lavoro in cui lo stesso è inserito.

3. Le U.S.S.L. curano che la presenza di più gruppi di lavoro non corrisponda ad una stabile e definitiva suddivisione degli interventi a livello territoriale e funzionale.

4. Nelle zone socio-sanitarie nelle quali si registri una particolare concentrazione di attività produttive di tipo industriale, agricolo, artigianale o di lavoro a domicilio, il piano sanitario regionale, in base a parametri obiettivamente definiti, può prevedere la suddivisione del servizio di cui al I comma, punto 1, dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, in due distinti servizi di « Igiene pubblica ed ambientale » e di « Tutela della salute nei luoghi di lavoro », regolandone l'attività in forma dipartimentale.

Art. 16

(Assetto funzionale)

1. Il piano sanitario regionale determina gli standards dell'organico delle unità operative di cui al presente titolo avendo cura di commisurarli alle singole realtà delle zone socio-sanitarie e prevedendo comunque figure professionali di medici specialisti in medicina del lavoro, di operatori tecnici, di operatori sanitari non medici, nonché di opportuno personale di segreteria.

2. Gli E.R. dovranno prevedere, anche mediante intese fra loro, l'utilizzo di operatori professionali in campo impiantistico ed antinfortunistico eventualmente non presenti nelle singole unità operative.

3. L'unità operativa ha come caratteristica peculiare la mobilità sul territorio secondo disposizioni del responsabile dell'unità stessa, individuato a norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

4. Per lo svolgimento di attività specialistiche in materia di tutela della salute dei lavoratori, che non possono essere eseguite a livello zonale, gli E.R. utilizzano le strutture dei presidi e dei servizi sanitari e di prevenzione individuati come multizonali dal piano sanitario regionale, secondo le prescrizioni della legge regionale attuativa del disposto della lettera a) dell'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 17

(Metodologia di intervento e diritto di accesso per gli interventi programmati)

1. Le U.S.S.L. programmano l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro a mezzo delle unità operative di cui al presente titolo in modo da determinare, con l'ausilio anche delle mappe di rischio, dei dati e delle informazioni acquisite, le priorità degli interventi per settori produttivi e per aree territoriali, assunte, se del caso, le valutazioni delle organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle altre formazioni sociali interessate.

2. Il metodo di lavoro adottato deve tener conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori su diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.

3. L'U.S.S.L., nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro, promuove e si avvale della partecipazione dei lavoratori direttamente interessati e delle loro rappresentanze interne, anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; gli accertamenti ambientali e sanitari sono di norma preceduti e seguiti da una fase di incontri informativi con i lavoratori.

4. Gli operatori, nell'ambito della programmazione di cui al primo comma, accedono ai luoghi di lavoro per l'esercizio delle mansioni loro attribuite ed hanno il diritto di verificare le condizioni e le situazioni in cui operano i lavoratori, lo stato dei luoghi e le apparecchiature, e di conoscere le sostanze impiegate nei cicli produttivi, le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti, allo stato delle conoscenze, sull'uomo e sugli ambienti interni ed esterni.

5. A tal fine gli operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal presidente del comitato di gestione degli E.R. presso il quale essi svolgono la loro attività; i medesimi operatori sono tenuti al segreto d'ufficio, ove ricorra la fattispecie prevista dal successivo art. 22, II comma.

Art. 18

(Strumenti informativi)

1. In attesa dell'emanazione del decreto del Ministero della sanità previsto dall'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Giunta regionale, al fine di garantire uniformità sul proprio territorio e fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari in relazione all'applicazione del decreto stesso, provvede alla formulazione di una modulistica provvisoria.

2. L'U.S.S.L. promuove l'adozione nelle aziende del registro dei dati ambientali, del registro dei dati biostatistici, della cartella personale sanitaria nel rispetto di quanto disposto dal predetto art. 27, II comma, e della scheda di rischio lavorativo; sovrintende alla compilazione, all'aggiornamento degli stessi ed acquisisce le notizie in essi contenute.

3. I servizi sanitari aziendali di cui al successivo art. 24 o, laddove essi non esistano, le U.S.S.L. provvedono alla compilazione di apposite schede dei rischi lavorativi, di cui una copia è consegnata al lavoratore allo scopo di renderne edotti il proprio medico curante e gli altri servizi dell'U.S.S.L.

4. Le U.S.S.L., in relazione ai piani finalizzati di rilevazione epidemiologica, tengono registri di soggetti esposti a particolari rischi i cui dati sono atinti tramite gli strumenti informativi di cui al precedente primo comma o attraverso accertamenti sanitari eseguiti a cura delle stesse.

Art. 19

(Accertamenti sanitari periodici)

1. Le U.S.S.L. provvedono a coordinare, controllare ed assumere i dati dell'esecuzione degli accertamenti sanitari periodici previsti dalla normativa in vigore ed a verificare la metodologia adottata per gli stessi, dando le opportune direttive tecniche, anche ai fini della programmazione degli interventi e dell'esecuzione di indagini epidemiologiche mirate alla formulazione di mappe di rischio connesse con i settori produttivi, le tipologie aziendali e le specifiche unità produttive.

2. Gli E.R. emanano direttive esecutive e tecniche inerenti alle modalità di effettuazione degli accertamenti sanitari periodici — anche specialistici, complementari e di laboratorio mirati a rischio — obbligatori per le aziende ed a carico delle stesse in base alla normativa vigente.

3. Gli accertamenti sanitari ulteriori, comunque diversi da quelli di cui al successivo art. 23, che si rendessero utili ai fini conoscitivi, preventivi, di controllo e per la tenuta di particolari registri di soggetti esposti a rischi definiti, sono eseguiti a cura dell'unità operativa ed a spese delle U.S.S.L.

Art. 20

(Concorso nella formazione di strumenti urbanistici)

1. Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli E.R. competenti per territorio, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

2. Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, gli E.R. possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una miglior definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico-ambientale.

3. Il comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Art. 21

(Controllo sui nuovi insediamenti produttivi)

1. Spetta agli E.R. l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, ivi comprese quelle già di competenza dell'ispettorato del lavoro, dalla data dell'effettivo trasferimento delle relative funzioni.

Art. 22

(Comunicazioni in ordine ai cicli produttivi)

1. Le aziende sono tenute a comunicare alle U.S.S.L. i dati inerenti alle lavorazioni svolte e alle sostanze impiegate, ai prodotti intermedi e finiti dei singoli cicli produttivi, nonché le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti, allo stato delle conoscenze, sull'uomo e sugli ambienti.

2. I dati inerenti al segreto industriale sono coperti dal segreto d'ufficio.

3. Le comunicazioni di cui al precedente primo comma sono effettuate per le lavorazioni ed i rispettivi cicli in atto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per le lavorazioni da attivare successivamente a tale data, nonché per le modifiche di quelle esistenti entro sessanta giorni dall'inizio delle medesime.

4. Gli E.R. possono disporre in qualsiasi tempo, avvalendosi degli operatori che svolgono attività di vigilanza ai sensi del successivo art. 25, prescrizioni per gli insediamenti produttivi, le loro lavorazioni e cicli, intese ad un più efficace conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 14, dandone immediata comunicazione al sindaco del comune territorialmente interessato.

5. Il censimento delle attività produttive è effettua-

to dalle U.S.S.L. in modo mirato partendo dalle situazioni maggiormente esposte a rischio, tenendo conto anche delle indicazioni della Regione.

Art. 23

(Altri interventi di prevenzione)

1. Qualora si verificano situazioni di rischio non previste espressamente dalla legislazione vigente, l'esigenza dell'intervento è verificata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dal datore di lavoro, secondo modalità previste da contratti o accordi collettivi applicabili al caso.

2. Il comitato di gestione dell'E.R. dispone le ricerche, la elaborazione dei dati e le misure necessarie alla tutela e alla integrità della salute dei lavoratori.

3. Sino a quando gli accordi od i contratti non dispongano in merito, la verifica e la richiesta di intervento sono operate mediante invio all'U.S.S.L. di un verbale d'intesa sottoscritto dai rappresentanti di livello provinciale delle organizzazioni territoriali rappresentative dei lavoratori e dal legale rappresentante dell'azienda.

Art. 24

(Presidi sanitari interni alle aziende)

1. Le aziende possono essere munite, a cura e spese proprie, di presidi sanitari interni con funzioni di carattere preventivo in rapporto ai danni ed ai rischi connessi con l'attività lavorativa, a norma del II comma dell'art. 21 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. I presidi interni possono servire anche più unità produttive della medesima azienda o più aziende, sulla base di opportuni accordi tra le stesse.

2. Gli E.R., nell'ambito degli indirizzi del piano sanitario regionale, danno le indicazioni e le direttive tecniche riguardanti anche gli standards di servizio per l'esercizio dell'attività dei presidi sanitari interni alle aziende e provvedono ai relativi controlli.

3. Le U.S.S.L. curano, anche mediante incontri con i responsabili dei presidi sanitari interni alle aziende ed ispezioni in loco, l'osservanza delle indicazioni e delle direttive di cui al precedente comma.

Art. 25

(Attività di vigilanza)

1. Gli operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria svolgono l'attività di vigilanza secondo una metodologia volta essenzialmente alla prevenzione ed alla integrazione delle indagini conoscitive complessivamente eseguite dai servizi dell'U.S.S.L.

2. Le facoltà previste dall'art. 21 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono esercitate in modo da assicurare l'uniformità degli interventi; a tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le circostanze e gli elementi che debbono essere tenuti in particolare considerazione nello svolgimento degli interventi di cui sopra.

Art. 26

(Commissione tecnico-scientifica regionale per la tutela della salute nei luoghi di lavoro)

1. Per il periodo 1981-83 la commissione regionale

per il progetto obiettivo « Tutela della salute nei luoghi di lavoro », istituita ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24 e successive modificazioni, svolge le funzioni di organismo di consultazione tecnico-scientifica.

2. Tale commissione, integrata dai dirigenti dei servizi regionali competenti, propone alla Giunta regionale le direttive sui criteri operativi dei servizi, al fine di assicurare l'uniformità e l'omogeneità della metodologia di intervento su tutto il territorio regionale, anche per quanto concerne gli accertamenti sanitari periodici di cui al precedente art. 19.

Titolo III

I SERVIZI VETERINARI

Art. 27

(Materia)

1. La materia veterinaria ha per oggetto:

- a) la sanità animale;
- b) l'igiene dell'allevamento;
- c) l'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
- d) l'assistenza zoiatrica, secondo quanto disposto dal successivo art. 29, lett. 1).

Art. 28

(Finalità)

1. I servizi di medicina veterinaria delle U.S.S.L. assicurano la tutela della salute pubblica, la prevenzione e difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della alimentazione animale integrata e medicata, al fine di migliorare le produzioni zootecniche.

2. Nello svolgimento dei propri compiti promuovono il collegamento ed il coordinamento delle attività e degli interventi di tutti gli altri enti, organi, istituzioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche.

3. Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività dei servizi di medicina veterinaria sono stabilite dal piano sanitario regionale in armonia con il piano regionale di sviluppo ed in stretto collegamento con il piano di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

Art. 29

(Funzioni degli enti responsabili dei servizi di zona)

1. Le funzioni in materia di medicina veterinaria, ivi comprese quelle esercitate dai veterinari provinciali e dagli uffici veterinari comunali e consortili, attribuite ai sensi del presente titolo agli E.R., comprendono in particolare:

- a) la profilassi delle materie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo;
- b) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo degli animali e la conseguente applicazione delle misure di polizia veterinaria;
- c) la vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui

pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

d) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

e) la vigilanza sul trasporto degli animali, dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

f) la vigilanza sulla produzione, sul trasporto, sulla utilizzazione degli alimenti per uso zootecnico;

g) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

h) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, gestiti da associazioni di operatori zootecnici o da enti;

i) la vigilanza sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario e sull'utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria;

l) la vigilanza sull'assistenza zoiatrica, garantendone anche l'erogazione diretta nei casi previsti dal successivo art. 38;

m) la vigilanza sulla raccolta di organi e ghiandole per uso opoterapico;

n) l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

o) l'ispezione e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione;

p) l'educazione sanitaria relativa all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria;

q) il controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno alla popolazione;

r) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per i settori di competenza;

s) ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuita ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione, ivi compresi gli adempimenti quelli di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto siano delegati dallo Stato alle Regioni.

Art. 30

(Articolazione territoriale dei servizi di medicina veterinaria)

1. Il servizio di medicina veterinaria è istituito, di norma, presso ogni U.S.S.L. e non può essere unificato ad altri servizi.

2. L'articolazione territoriale dei servizi veterinari è definita nel piano sanitario regionale, in relazione alle esigenze delle singole zone, anche stabilendo un unico servizio di medicina veterinaria per più U.S.S.L.

3. Fino all'approvazione del piano, gli E.R. possono provvedere all'istituzione dei servizi, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione

Consiliare competente; le relative funzioni vengono espletate dagli operatori attualmente trasferiti o aventi titolo al trasferimento presso le rispettive U.S.S.L., fatta salva la facoltà di coprire i posti resisi vacanti.

Art. 31

(Articolazione interna
dei servizi di medicina veterinaria)

1. Salvo che sia diversamente disposto dal piano sanitario regionale, il servizio di medicina veterinaria si articola, di norma, in almeno due unità operative distinte, ciascuna delle quali è competente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, rispettivamente per « la sanità animale e l'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali » e per « l'igiene della produzione e la commercializzazione degli alimenti di origine animale ».

2. Alla prima unità operativa prevista dal precedente comma fanno capo le funzioni elencate dalla lettera a) alla lettera m) del precedente art. 29; alla seconda unità operativa fanno capo le funzioni elencate dalle lettere n) ed o) dello stesso articolo.

3. Le predette unità operative provvedono, ciascuna per la parte di competenza, all'espletamento delle funzioni indicate alle lett. p), q), r) e s) del precedente articolo 29.

4. Il veterinario appartenente ad una unità operativa non può, di norma, svolgere compiti e funzioni attinenti all'altra unità operativa.

Art. 32

(Organizzazione)

1. Il servizio di medicina veterinaria, nell'articolazione territoriale prevista dal precedente art. 30, è coordinato da un responsabile avente la posizione funzionale di veterinario dirigente al quale è anche attribuita la responsabilità di una delle unità operative.

2. Ciascuna unità operativa dovrà disporre di personale, di attrezzature e di mezzi necessari per l'espletamento delle attività istruttorie e tecniche, anche mediante utilizzo degli uffici comunali ai sensi del disposto dell'art. 23 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

3. Per l'espletamento delle attività amministrative, l'ufficio di direzione potrà, ove necessario, mettere a disposizione di ciascuna unità operativa personale del servizio amministrativo.

Art. 33

(Erogazione di prestazioni
a livello distrettuale e interdistrettuale)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, ciascuno E.R. assicura per ogni distretto, con eventuali modalità organizzative interdistrettuali definite sulla base dei parametri dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività veterinaria di base, ed in particolare:

a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali e la applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;

b) il controllo e la vigilanza sugli elementi di origine animale di competenza veterinaria;

c) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli ali-

menti zootecnici e sull'impiego di farmaci per uso veterinario.

2. Deve essere comunque assicurata l'attività di servizio a fronte di particolari esigenze, mediante turni di reperibilità festivi e notturni tra veterinari dipendenti e relativo personale ausiliario.

Art. 34

(Regolamenti locali in materia veterinaria)

1. L'Assemblea generale di ciascun E.R. approva il regolamento locale in materia veterinaria per i comuni della propria zona socio-sanitaria.

2. Il comitato di gestione formula la proposta di regolamento previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento locale in materia veterinaria è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5 aprile 1980, n. 35, modificato dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 1980, n. 36.

Art. 35

(Attribuzioni del veterinario
dirigente responsabile del servizio)

1. Il veterinario dirigente responsabile del servizio formula direttamente al comitato di gestione dell'E.R., informandone nel contempo l'ufficio di direzione del quale fa parte, proposte di interventi in materia non attinenti la salute umana e strettamente legata alla produzione zootecnica.

2. Il veterinario dirigente ha le attribuzioni di cui all'art. 12, comma III, della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 e ricopre gli incarichi, già di competenza del veterinario provinciale e del veterinario comunale e consorziale nelle commissioni, nei comitati e nei collegi previsti dalla vigente legislazione.

3. Il comitato di gestione di ciascun E.R. nel cui territorio operavano commissioni con competenze territoriali provinciali designa, sentiti gli altri E.R. interessati, quale tra i responsabili dei servizi medico-veterinari sostituisce il veterinario provinciale in qualità di componente della commissione stessa.

4. Le commissioni provinciali di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche, sono nominate dai comitati di gestione degli E.R. della zona dove hanno sede i capoluoghi di provincia, sentiti gli altri E.R. interessati, ed operano nell'ambito delle U.S.S.L. comprese nel territorio della rispettiva provincia.

Art. 36

(Attività di vigilanza)

1. Le attività di vigilanza in materia veterinaria, già esercitate dai veterinari comunali e consorziali e dai veterinari provinciali, sono svolte presso ciascuna U.S.S.L. dal personale che l'ufficio di direzione, in relazione alle esigenze di funzionalità complessiva dei servizi, assegna al servizio di medicina veterinaria.

2. Il responsabile del servizio formula, tramite l'ufficio di direzione, al presidente del comitato di gestione le proposte per l'adozione dei provvedimenti già di competenza dei veterinari provinciali, comunali e consortili.

Art. 37

(Attribuzioni del Sindaco
quale autorità sanitaria locale)

1. Il Sindaco esercita le funzioni di attinenza igienico-sanitarie in ordine ai seguenti provvedimenti:

a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'art. 153 del Testo Unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148;

b) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi;

c) rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta e lavorazione avanzi animali;

d) rilascio di autorizzazioni per spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza, pascolo vagante;

e) determinazione dell'orario di macellazione;

f) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza igienico-sanitaria nei mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici di cui all'art. 11 della legge 25 marzo 1959, n. 125;

g) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza igienico-sanitaria inerente alla disciplina del commercio, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426;

h) emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza igienico-sanitaria inerente alla disciplina del commercio ambulante, ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 38

(Assistenza zoiatrica)

1. Nelle zone in cui si verifica una permanente carenza di assistenza zoiatrica, ovvero nei casi in cui detta attività venga assicurata soltanto in modo discontinuo, l'E.R., sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, stipula convenzioni con i veterinari liberi professionisti, secondo modalità da definirsi nel piano sanitario regionale.

2. Ove non sia possibile procedere alla convenzione, l'erogazione delle prestazioni d'assistenza zoiatrica vengono assicurate direttamente dalle U.S.S.L. tramite i propri veterinari dipendenti, secondo le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal D. P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dalla L.R. 11 aprile 1980, n. 39.

Art. 39

(Presidi e servizi multizonali veterinari)

1. In attuazione degli artt. 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali comprendenti più U.S.S.L., i piani regionali sanitari individuano i presidi e servizi veterinari multizonali che svolgono le seguenti attività:

a) la profilassi della rabbia e della idatidosi;

b) la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria;

c) la prevenzione e la lotta contro le malattie esotiche, comprendente l'organizzazione e la gestione di campi e di ricoveri quarantenari destinati all'isolamento di animali in importazione;

d) la raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali infetti o sospetti di infezione e il risanamento dei rifiuti alimentari destinati all'alimentazione animale;

e) l'assistenza veterinaria specialistica, la prevenzione e la cura della sterilità e la fecondazione artificiale;

f) gli osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api.

2. Tali presidi e servizi dipendono funzionalmente dal servizio di medicina veterinaria dell'U.S.S.L. dove gli stessi sono ubicati.

3. Salvo quanto diversamente disposto dal piano sanitario regionale, sono individuati come presidi multizonali le seguenti strutture già operanti sul territorio regionale:

a) Consorzio provinciale antirabbico di Pavia;

b) Consorzio provinciale antirabbico di Mantova;

c) Consorzio antirabbico di Legnano ed Uniti.

Art. 40

(Rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna)

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna con le sue sezioni diagnostiche provinciali è istituto tecnico-scientifico interregionale al servizio della Regione Lombardia e delle U.S.S.L. della Lombardia, per il perseguimento delle finalità del piano sanitario regionale, ai sensi della L.R. della Lombardia 13 dicembre 1977, n. 62 e della L.R. dell'Emilia-Romagna 15 dicembre 1977, n. 48.

2. Il suddetto Istituto opera, a richiesta delle U.S.S.L., in stretta collaborazione con il servizio di medicina veterinaria e con gli altri servizi delle U.S.S.L., nonché con i presidi e servizi multizonali veterinari e con i presidi multizonali di igiene e prevenzione, per quanto concerne la diagnosi delle malattie, l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione degli animali.

Titolo IV

PRESIDI MULTIZONALI
DI IGIENE E PREVENZIONE

Art. 41

(Istituzione)

1. Il numero e le sedi dei P.M.I.P., le zone del territorio dagli stessi servite e le loro eventuali specializzazioni peculiari sono determinate dal piano sanitario regionale.

2. Sino all'emanazione del piano sanitario regionale ed a far tempo dall'effettivo passaggio delle funzioni in materia agli E.R., sono istituiti i P.M.I.P. previsti nell'allegata tabella «A» — facente parte integrante della presente legge — la quale determina altresì le sedi, le zone servite, i reparti e le sezioni dei presidi stessi.

Art. 42

(Funzioni)

1. I P.M.I.P. esercitano le funzioni operative di tipo scientifico e di indagine, tecnico, analitico ed ispettivo in materia di igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro che non possono essere direttamente svolte dalle singole U.S.S.L.

2. In particolare essi svolgono le seguenti funzioni operative:

a - controlli relativi a:

— inquinamento atmosferico, acque di scarico industriali, acque superficiali e sotterranee, acque potabili, alimenti, bevande e altri prodotti agrari comunque destinati all'alimentazione in via diretta o mediata;

— tossicologia ambientale;

— farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope, presidi sanitari, prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia e cosmetici;

— inquinamenti degli ambienti di lavoro;

— esami preventivi dei progetti e collaudo degli ascensori;

— verifiche periodiche degli ascensori;

— collaudi e verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento;

— impianti elettrici e di messa a terra per l'industria e per l'edilizia;

— idroestrattori;

— esami preventivi dei progetti e collaudi di apparecchi a pressione, nonché verifiche periodiche degli stessi;

— esami preventivi di progetti e collaudi di impianti termici civili;

b - accertamenti diagnostici di:

— malattie infettive, parassitarie e micetiche;

— carattere sierologico;

— carattere virologico;

c - verifiche:

— microbiotossicologiche delle acque, degli alimenti, delle bevande, dei medicinali, dei presidi sanitari e dei prodotti di uso personale ed industriale;

— di tipo profilattico;

— di tipo antirabbico;

— sulle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

— sui rumori;

— sulle vibrazioni;

d - consulenze e studi finalizzati alle necessità conoscitive e operative delle U.S.S.L., che ne sono le esclusive destinatarie:

— di tipo tecnico-scientifico antinfortunistico;

— di tipo idrogeologico;

— di fisica dell'atmosfera;

— sui sistemi ecologici;

— sul comportamento dei corpi idrici.

3. I P.M.I.P. svolgono le funzioni operative su ri-

chiesta degli E.R., assicurano comunque a questi ultimi la loro consulenza tecnico-scientifica e collaborano alla raccolta e alla elaborazione dei dati utili alla Regione e ai servizi delle U.S.S.L., anche in collegamento con il sistema informativo regionale.

4. L'attività complessiva dei P.M.I.P. è svolta sulla base dei programmi di cui all'art. 15 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, modificata dalla L.R. 19 maggio 1980, n. 62.

Art. 43

(Organizzazione)

1. Ciascun P.M.I.P. è collocato nell'ambito del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui al primo comma del punto 1) dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 delle U.S.S.L. individuate come sede di detto presidio.

2. I P.M.I.P. si articolano in distinte unità operative con le seguenti specializzazioni:

a) medico-micrografica e tossicologica;

b) chimica;

c) sicurezza del lavoro ed impiantistica;

d) fisica e tutela dell'ambiente.

3. Ciascun P.M.I.P. si avvale di personale messo a disposizione dal servizio amministrativo dell'U.S.S.L. presso cui ha sede il presidio stesso, anche ai fini di quanto disposto dalla lettera c) dell'art. 18 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Il piano sanitario regionale istituisce sul territorio regionale dipartimenti di prevenzione.

5. Il piano sanitario regionale assicura che la consistenza di personale dei P.M.I.P. e la loro dotazione di attrezzature sia strettamente collegata alla situazione demografica ed alle caratteristiche del territorio da servire, alla tipologia degli insediamenti produttivi, alle condizioni ambientali ed ai dati epidemiologici, nonché alla eventuale specializzazione peculiare dei singoli presidi multizonali di igiene e prevenzione.

6. Gli E.R. nel cui territorio è ubicato un P.M.I.P. determinano le modalità della partecipazione degli operatori alla formulazione dei programmi e degli altri atti concernenti il presidio multizonale stesso.

7. Il piano sanitario regionale dovrà prevedere l'inserimento funzionale dei servizi ospedalieri di medicina del lavoro già istituiti dal Consiglio regionale, approvati dai Consigli di Amministrazione degli enti ospedalieri operanti in Lombardia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

(Coordinamento tecnico-operativo del P.M.I.P.)

1. Ferme restando le competenze degli organi dell'E.R. nel cui territorio è ubicato il P.M.I.P., nonché le attribuzioni dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. e del responsabile del servizio previsto nel precedente art. 43, il responsabile del presidio di cui al successivo art. 45 ed i responsabili delle relative unità operative nonché il responsabile del servizio di cui al primo comma n. 1 dell'art. 3 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, svolgono conferenze tecniche periodiche al fine di garantire il coordinamento operativo del presidio stesso; a dette conferenze partecipano i responsabili degli altri servizi delle U.S.S.L. servite dal P.M.I.P. per la trattazione dei problemi che interessano i servizi cui sono preposti.

Art. 45

(Direzione)

1. La direzione, il coordinamento e la vigilanza sulla attività dei P.M.I.P. spettano ad un responsabile di presidio scelto con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 della L.R. 11 aprile 1980, n. 39, modificata dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, il quale, pur in posizione apicale, risponde della propria attività al responsabile del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'U.S.S.L. in cui è ubicato il P.M.I.P. stesso.

2. Il responsabile del P.M.I.P. convoca e presiede la conferenza di cui al precedente art. 44; in caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni inerenti al suo ufficio sono delegate al dirigente di unità operativa del P.M.I.P. più anziano di servizio.

3. Il responsabile del P.M.I.P. partecipa alle riunioni dei coordinatori di dipartimento e alle riunioni dei responsabili dei servizi delle U.S.S.L. di tutto il bacino di utenza, limitatamente alle sedute che hanno all'ordine del giorno problemi riguardanti il P.M.I.P. stesso.

4. I responsabili delle unità operative di cui al secondo comma del precedente art. 43 assicurano l'adempimento dei compiti propri di ciascuna unità e sono nominati, tenuto conto delle specifiche competenze, secondo quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

5. A tal fine i responsabili delle unità operative del P.M.I.P. devono possedere, oltre agli altri requisiti di legge, i seguenti titoli di studio:

- a) laurea in medicina e chirurgia per l'unità operativa medico-micrografica e tossicologica;
- b) laurea in chimica per l'unità operativa chimica;
- c) laurea in ingegneria per l'unità operativa sicurezza del lavoro ed impiantistica;
- d) laurea in fisica o in ingegneria o in scienze geologiche o in scienze biologiche per l'unità operativa fisica e tutela dell'ambiente.

Art. 46

(Metodologia dell'intervento)

1. Le unità operative di cui al presente titolo hanno come caratteristica peculiare quella della mobilità sul territorio ed operano con criteri di interdisciplinarietà.

2. Il comitato di gestione, anche su proposta della conferenza di cui al precedente art. 44, può deliberare che operatori assegnati a diverse unità operative svolgano temporaneamente l'attività d'istituto con il metodo del lavoro di gruppo, per finalità specifiche o particolari interventi anche connessi con situazioni di gravità per la salute e la tutela dell'ambiente; i gruppi sono strutturati in relazione alle finalità da conseguire o agli altri interventi da operare.

3. A tali gruppi di lavoro possono essere aggregati anche operatori di altri servizi od unità operative della stessa U.S.S.L. o delle altre servite dal P.M.I.P.

4. Con il provvedimento di cui al precedente secondo comma le funzioni di coordinatore di ciascun gruppo di lavoro sono affidate ad un operatore del P.M.I.P. avente la posizione di coordinatore tecnico od altra posizione comunque equipollente.

Art. 47

(Unità operative di riferimento)

1. Il piano sanitario regionale individua tra le unità operative di cui al precedente art. 43, II comma, quelle in grado di assolvere compiti scientifici e di indagine, tecnici, analitici ed ispettivi di altissima specializzazione, alle quali altre U.S.S.L. fanno riferimento per la risoluzione di problemi particolarmente complessi sotto il profilo scientifico.

2. Il piano stesso fissa la sede delle unità di cui al precedente comma, ne determina la specializzazione, il bacino di utenza e gli standards degli organici e delle attrezzature funzionali, regolandone i relativi aspetti economico-finanziari.

3. Le unità operative di riferimento sono istituite dal comitato di gestione del E.R. interessato, a seguito di motivato parere della conferenza tecnica di cui al precedente art. 44, su autorizzazione della Giunta regionale, in conformità con le prescrizioni di piano.

4. Sino alla emanazione del piano sanitario ed a far tempo dall'effettivo passaggio delle funzioni in materia agli E.R., sono istituite in via provvisoria le unità operative di riferimento contemplate nella tabella « B » — facente parte integrante della presente legge — la quale determina altresì le sedi, le zone e le specializzazioni delle unità medesime.

Art. 48

(Pronta reperibilità)

1. Presso ciascun P.M.I.P. è costituito, di norma, un sistema di pronta reperibilità di « équipes » di operatori, dotate delle necessarie figure professionali, per interventi intesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica, l'igiene o l'ambiente, a supporto integrativo della guardia igienica di cui al precedente art. 3, ultimo comma.

Art. 49

(Prestazioni a favore di terzi)

1. Oltre alle ordinarie attività di istituto, purché compatibili con queste, i P.M.I.P. svolgono a richiesta di terzi, prestazioni tecniche di controllo e di analisi anche nell'interesse esclusivo di questi ultimi.

2. I richiedenti sono tenuti a versare all'E.R. che gestisce il P.M.I.P. le tariffe delle prestazioni, con l'anticipazione di un quarto del preventivato al momento della richiesta ed il saldo a prestazione effettuata.

3. Gli E.R. possono, ai fini di cui al precedente primo comma, stipulare con terzi contratti di prestazione periodica o continuativa.

Art. 50

(Attività di vigilanza)

1. Gli operatori dei P.M.I.P. addetti alla vigilanza igienico-sanitaria accedono alle proprietà pubbliche e private per l'esercizio delle mansioni e funzioni loro attribuite, ed hanno diritto di verificare le condizioni e le situazioni e di raccogliere i campioni, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa.

2. A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fo-

tografia, rilasciato dal Presidente del comitato di gestione dell'E.R. presso il quale gli stessi svolgono la loro attività.

3. I medesimi operatori sono tenuti al segreto d'ufficio qualora le informazioni e i dati venuti in loro possesso siano coperti dal segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli stessi possa derivare danno all'amministrazione o a terzi.

4. Le facoltà di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono esercitate da operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in modo da assicurare l'uniformità degli interventi; a tal fine la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare determina in via generale le circostanze e gli elementi che debbono essere tenuti in particolare considerazione nello svolgimento degli interventi di cui sopra.

5. Gli operatori svolgono l'attività di vigilanza secondo una metodologia volta essenzialmente alla prevenzione e alla integrazione delle indagini conoscitive complessivamente eseguite dai servizi delle U.S.S.L.

Art. 51

(Aggiornamento del personale e nuove metodiche)

1. La Giunta regionale stipula convenzioni con le università degli studi e gli istituti superiori, per l'aggiornamento del personale dei P.M.I.P. e per lo scambio di esperienze e conoscenze nelle materie di cui al presente titolo.

Art. 52

(Trasferimento di personale, beni ed attrezzature)

1. Gli E.R. nei quali sono ubicati i P.M.I.P. acquisiscono i beni e le attrezzature dei seguenti enti, uffici e istituzioni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, a norma degli articoli 66 e 72 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché della L.R. 31 dicembre 1980, n. 106:

a) Laboratori provinciali di igiene e profilassi e Centri profilattici;

b) Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.);

c) Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

d) Stazioni sperimentali e fondazioni di istituti regionali o di enti locali attinenti alla materia e non destinati da disposizioni di legge ad altre gestioni.

2. Le dotazioni di personale, ivi compreso il personale statale di cui all'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di sedi, di strumentazioni già dei suddetti enti, uffici ed istituzioni — diversificate da zona a zona, accorpate, trasformate e, se del caso integrate — costituiscono l'organico e le dotazioni funzionali dei P.M.I.P.

Titolo V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 53

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale nelle materie di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria:

a) esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento e verifica il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

b) emana direttive generali agli E.R.;

c) procede alla classificazione dei comuni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 luglio 1966, n. 615 concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, sentito il comitato regionale per l'inquinamento atmosferico della Lombardia. (C.R.I.A.L.)

2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, tecniche amministrative necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i servizi e gli uffici regionali si avvalgono dei presidi e servizi delle U.S.S.L., facendone richiesta al competente comitato di gestione.

3. La Giunta regionale predispose il regolamento tipo di igiene locale e il regolamento locale in materia veterinaria, nonché i rispettivi aggiornamenti.

4. Il piano sanitario regionale potrà prevedere l'istituzione di un comitato consultivo tecnico-scientifico in materia veterinaria e di un centro per la documentazione legislativa e scientifica in campo veterinario.

Art. 54

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale emana le ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.

2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, tecniche ed amministrative necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si applica il secondo comma del precedente art. 53.

3. L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata al Presidente del comitato di gestione delle U.S.S.L.

4. Il Presidente della Giunta regionale adotta altresì provvedimenti di carattere igienico-sanitario previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando ciò sia richiesto da condizioni territoriali interessanti più U.S.S.L.

Art. 55

(Attribuzioni degli enti responsabili dei servizi di zona)

1. Tutte le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria non attribuite espressamente dalla legislazione vigente ad organi dello Stato, della Regione e dei Comuni, sono esercitate dagli E.R. a mezzo delle U.S.S.L.

Art. 56

(Tariffe per le prestazioni a favore di terzi)

1. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, ivi comprese quelle svolte dai P.M.I.P., espletate a favore di terzi dalle U.S.S.L. e dai loro servizi e presidi sono determinate ed aggiornate dalla Giunta regionale, tenuto conto di tutti i fattori di costo imputabili alle singole prestazioni, aumentati di un quinto.

Art. 57

(Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria)

1. Il Presidente della Giunta regionale propone al Prefetto territorialmente competente o ai Prefetti, in caso di zone o di servizi multizonali ultra provinciali l'attribuzione nelle forme di legge della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni e alle funzioni di cui alla presente legge.

2. I relativi nominativi sono indicati al Presidente della Giunta regionale dai Presidenti dei comitati di gestione degli E.R., sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza.

Art. 58

(Ricorsi gerarchici impropri)

1. Avverso i provvedimenti adottati dagli Ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni di cui ai Titoli II e IV della presente legge, è proponibile, nel termine perentorio di trenta giorni, ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, che decide, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati.

2. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata dal ricorrente al presidente del Comitato di gestione dell'E.R. ove ha sede l'azienda o l'unità produttiva interessata dal provvedimento impugnato, che ne dispone l'immediata pubblicazione nell'albo dell'E.R. medesimo per otto giorni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'E.R. interessato, può sospendere l'esecutività dei provvedimenti in pendenza della decisione sul ricorso, ove dall'attuazione degli stessi possa derivare danno grave ed irreparabile al ricorrente.

Art. 59

(Studi e ricerche)

1. Gli E.R. non possono commissionare studi e ricerche, anche mediante convenzioni con università, enti o istituti di ricerca, senza l'autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 60

(Suppressione di organi collegiali)

1. Sono soppresse:

a) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e su analoghi istituti, prevista dall'art. 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;

b) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall'art. 8 della Legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Art. 61

(Suppressione di uffici e trasferimento di personale e di beni)

1. Sono soppressi i servizi e gli uffici del medico e del veterinario provinciale, gli uffici comunali e consortili di vigilanza igienica e di profilassi delle ma-

lattie trasmissibili, nonché gli uffici veterinari comunali e consortili.

2. Il personale sanitario inquadrato nel servizio igiene pubblica e nel servizio veterinario, nonché nei servizi medici e veterinari provinciali della Regione Lombardia è trasferito al servizio sanitario nazionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici sanitari delle U.S. S.L., salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle modalità e procedure previste dalle leggi regionali 11 aprile 1980, n. 39 e 7 giugno 1980, n. 75 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni contenute nel comma precedente si riferiscono anche al personale addetto ai predetti uffici e servizi regionali, nonché al personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente dagli uffici del medico e del veterinario provinciale.

4. Coloro che intendono rimanere nei ruoli della Giunta regionale devono farne espressa domanda al Presidente della Giunta stessa entro sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo unico nazionale per gli operatori del servizio sanitario nazionale.

5. Al personale di cui al presente articolo, nonché al personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 68 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a quello proveniente da posti di ruolo degli enti Locali e già addetto ad uffici, servizi e presidi sanitari presso gli enti medesimi, è attribuito il livello funzionale retributivo in base alle tabelle di equiparazione per le corrispondenti qualifiche del servizio sanitario nazionale.

6. Nel primo concorso pubblico bandito per la copertura dei posti vacanti di veterinario collaboratore di ciascuna unità operativa di cui al precedente art. 31, la Regione riserva due terzi dei posti messi a concorso ai veterinari coadiutori, nonché ai veterinari aggiunti o supplenti non di ruolo delle amministrazioni comunali, in servizio sul territorio regionale alla data del 15 settembre 1979.

7. Per il periodo di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6, i concorsi di cui al R.D. 11 marzo 1935, n. 231 e successive modificazioni, già banditi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali sono già stati ammessi i candidati e nominate le commissioni giudicatrici, sono portati a termine dagli E.R. nella cui circoscrizione avevano sede gli uffici medesimi, con le modalità di cui all'art. 2 della predetta legge regionale.

8. I concorsi per la copertura dei posti di cui al precedente comma indetti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono espletati dagli E.R. competenti per territorio, limitatamente ai posti agli stessi attribuiti a norma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6.

9. I provvedimenti relativi alle procedure concorsuali sono assunti con deliberazione dei comitati di gestione degli E.R. interessati.

10. I vigili sanitari comunali e provinciali già addetti al settore veterinario sono assegnati alle rispettive U.S.S.L. tenuto conto dei criteri di cui al precedente art. 36, I comma.

11. Salvo quanto previsto dal successivo art. 62, II comma, il trasferimento dei beni dei servizi medici e veterinari provinciali e degli uffici di igiene comunali

e consortili nonché degli uffici veterinari comunali e consorziali avviene secondo le procedure previste dalla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Art. 62

(Servizi regionali di coordinamento)

1. Il personale regionale non trasferito alle U.S.S.L. ai sensi del precedente articolo, resta assegnato al settore sanità e igiene della Regione ed è impiegato per servizi centrali, ovvero per quelli decentrati nel territorio, con la stessa articolazione prevista dalla legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, con compiti di coordinamento tecnico in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dal piano sanitario regionale, che ne definisce le specifiche competenze.

2. I beni necessari allo svolgimento dell'attività dei servizi di cui al comma precedente restano assegnati in uso alla Regione.

Art. 63

(Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione del piano sanitario regionale le U.S.S.L. svolgono l'attività di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito del servizio di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, utilizzando gli operatori iscritti nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale assegnato alle rispettive U.S.S.L., subentrando anche nei rapporti convenzionali già in atto con operatori esterni.

Art. 64

(Norma finanziaria)

1. La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte in attuazione alla presente legge, nell'ambito delle assegnazioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Art. 65

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dai successivi commi, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. L'entrata in vigore delle norme di cui ai titoli I, II, III e V della presente legge che attengono alle disposizioni relative all'esercizio delle funzioni facenti capo a:

- Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);
- Associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.);
- Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori

è differita al primo gennaio 1982 o comunque alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 20 luglio 1981, n. 379.

2. Le disposizioni di cui al Titolo IV nonché quelle previste dall'art. 39 della presente legge assumono efficacia all'atto dell'entrata in vigore del Piano sanitario regionale o comunque dalla normativa organica regionale che regolerà le modalità di gestione dei pre-

sidi e servizi multizonali di cui agli articoli 15, 16, 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 ottobre 1981.

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 settembre 1981 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 17 ottobre 1981 prot. 20802/14406).

Tabella A di cui all'art. 41, II comma

P.M.I.P.	U.S.S.L.	Sede	Zone servite	Reparti e sezioni
1	75	Milano	75, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 54, 55, 56, 57, 76, 58, 59, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale
2	3	Varese	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale
3	11	Como	10, 11, 12, 13, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 80	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale
4	22	Sondrio	20, 21, 22, 23, 24	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale
5	29	Bergamo	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale
6	41	Brescia	36, 37, 38, 39, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale
7	77	Pavia	77, 78, 79	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale
8	51	Cremona	51, 52, 53	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale
9	47	Mantova	45, 46, 47, 48, 49, 50	Medico-micrografico Chimico Igiene Industriale

Tabella B - Unità operativa di riferimento di cui all'art.47, IV comma

Operativa di riferimento	P.M.I.P.	U.S.S.L.	Sede	P.M.I.P. serviti	Specializzazioni
Chimica	1	75	Milano	1, 2, 3	RX
Chimica	8	51	Cremona	7, 8, 9	RX
Chimica	5	29	Bergamo	5, 4, 6	RX
Chimica	1	75	Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Spettrometria di massa per la ricerca TCDD
Sicurezza del Lavoro e Impiantistica	1	75	Milano	1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9	Misure delle tensioni di passo e contatto
Chimica	1	75	Milano	1, 2, 3	Pesticidi
Chimica	5	29	Bergamo	5, 4, 6	Pesticidi
Chimica	7	77	Pavia	7	Pesticidi
Chimica	8	51	Cremona	8, 9	Pesticidi

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 65

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 concernente: « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione ».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 è così modificata.

A) Il quarto comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista incaricato delle ispezioni assume ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate; del risultato di ogni ispezione deve essere redatto il relativo verbale ».

B) L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assemblea generale di ciascun E.R. approva il regolamento locale tipo di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti dello stesso per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria.

2. Il Comitato di gestione formula la proposta del suddetto regolamento, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il Dirigente coordinatore sanitario ed il Dirigente coordinatore amministrativo dell'Ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento comunale di igiene è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 5 aprile 1980, n. 35, modificato dall'art. 3 della l.r. 5 aprile 1980, n. 36 ».

C) Il secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

« 2. L'U.S.S.L. promuove l'adozione nelle aziende del registro dei dati ambientali, del registro dei dati biostatistici e della cartella personale sanitaria nel rispetto di quanto disposto dal predetto art. 27, secondo comma; sovrintende alla compilazione, all'aggiornamento degli stessi ed acquisisce le notizie in essi contenute ».

D) Il terzo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli accertamenti sanitari ulteriori, comunque diversi da quelli di cui al successivo art. 23, che si rendessero utili ai fini conoscitivi, preventivi, di controllo e per la tenuta di particolari registri di soggetti esposti a rischi definiti, sono eseguiti a cura dell'unità operativa ».

E) Il primo e terzo comma dell'art. 22 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le aziende, ai sensi dell'art. 20, lett. d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, comunicano alle U.S.S.L. i dati inerenti alle lavorazioni svolte e alle sostanze impiegate, ai prodotti intermedi e finiti dei singoli cicli produttivi, nonché le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti, allo stato delle conoscenze, sull'uomo e sugli ambienti ».

« 3. Le comunicazioni di cui al precedente primo comma sono effettuate per le lavorazioni ed i rispettivi cicli entro novanta giorni dalla richiesta, anche in forma generalizzata, delle U.S.S.L. ».

F) L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« 1. L'attività degli operatori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, fatti salvi gli obblighi di legge, si svolge nell'ambito della programmazione più generale dell'attività di prevenzione dell'U.S.S.L., al fine anche di integrare le indagini conoscitive complessivamente eseguite dai servizi.

2. Le facoltà previste dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono esercitate in modo da garantire l'uniformità degli interventi; a tal fine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le circostanze e gli elementi che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'attività di polizia giudiziaria, devono essere tenuti in particolare considerazione nello svolgimento degli interventi di cui sopra. »

G) L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assemblea generale di ciascun E.R. approva il regolamento locale tipo in materia veterinaria e le eventuali modifiche ed aggiornamenti dello stesso per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria

2. Il Comitato di gestione formula la proposta del suddetto regolamento, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il Dirigente coordinatore sanitario ed il Dirigente coordinatore amministrativo dell'Ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento comunale in materia veterinaria è sottoposta al controllo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 5 aprile 1980, n. 35, modificato dall'art. 3 della l.r. 5 aprile 1980, n. 36.

H) La prima riga del secondo comma dell'art. 42 è sostituita dalle seguenti:

« 2. In particolare essi svolgono, nel rispetto delle competenze statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le seguenti funzioni operative. »

I) Il secondo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

« 2. Le dotazioni di personale, ivi compreso il personale statale di cui all'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di sedi, di strumentazioni già dei suddetti enti, uffici ed istituzioni — diversificate da zona a zona, accorpate, trasformate e, se del caso integrate — costituiscono di norma l'organico e le dotazioni funzionali dei P.M.I.P. ».

L) Il quinto comma dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

« 5. Al personale di cui al presente articolo, nonché al personale di cui al secondo e terzo comma dell'art.

68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed a quello proveniente da posti di ruolo degli enti locali e già adde-
tto ad uffici, servizi e presidi sanitari presso gli
enti medesimi, è attribuito il livello funzionale retri-
butivo ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 ».

**M) Il sesto comma del medesimo articolo è soppres-
so;** conseguentemente i commi settimo, ottavo
e nono assumono rispettivamente la numerazione:
sesto, settimo e ottavo.

**N) Dopo l'ottavo comma dello stesso articolo è ag-
giunto il seguente nono comma:**

« 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto
e settimo si applicano nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legge 26 settembre 1981, n. 538 e del-
la relativa legge di conversione ».

**O) Il secondo comma dell'art. 65 è sostituito dal se-
guente:**

« 2. L'entrata in vigore delle norme di cui ai Titoli
I, II, III e V della presente legge che attengono alle
disposizioni relative all'esercizio delle funzioni facen-
ti capo a:

— Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);

— Associazione nazionale controllo combustibile (A.
N.C.C.);

— Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione
dei lavoratori

è differita al 1° gennaio 1982 o comunque alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del de-
creto legge 18 settembre 1981, n. 518 ».

**P) l'ultimo comma dell'art. 65 assume la numerazione
« 3 ».**

La presente legge regionale è pubblicata nel bollet-
tino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 ottobre 1981

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
15 ottobre 1981 e vistata dal Commissario del Gover-
no con nota del 17 ottobre 1981 prot. 20802/14406).

